



# **STATUTO SOCIALE**

*5 luglio 2007*

*Direzione e coordinamento Argo Finanziaria S.p.A.*

# **Società Iniziative Autostradali e Servizi**

## **SIAS S.p.A.**

### **STATUTO SOCIALE**

#### **Titolo I**

#### **COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 1 – Denominazione.**

E' costituita una società per azioni denominata "Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni".

La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla SIAS, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.

##### **Art. 2 – Sede.**

La società ha sede legale nel Comune di Torino.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la società può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, amministrative, direzioni, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici e unità locali in genere.

##### **Art. 3 – Oggetto.**

La società ha il seguente oggetto sociale:

- l'assunzione di partecipazioni in società di capitale;
- l'attività finanziaria in genere, con l'esclusione del leasing mobiliare ed immobiliare, del factoring, dell'intermediazione in cambi, dei servizi di incasso, pagamento, trasferimento di fondi anche mediante emissione di carte di credito, dell'erogazione di credito al consumo anche nei confronti dei Soci;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di società o enti cui partecipi;

- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.

Potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a materie regolate dalle leggi speciali che disciplinano:

- la raccolta del risparmio presso terzi (D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
- l'attività delle assicurazioni e riassicurazioni (D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449);
- l'attività delle società fiduciarie e di revisione (Legge 23 novembre 1939 n. 1966);
- le attività relative ai fondi comuni di investimento (art. 12 legge 23 marzo 1983 n. 77);
- le attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale (Legge 23 novembre 1939 n. 1815);
- le attività delle S.I.M. (Legge 2 gennaio 1991 n. 1).

La società non potrà svolgere attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico.

#### **Art. 4 – Durata.**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE**

#### **AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5 – Misura del capitale.**

Il capitale sociale è di euro 113.750.000 (centotredicimilionisettecentocinquantamila) suddiviso in n. 227.500.000 azioni ordinarie da euro 0,50 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione – in esecuzione della delega conferitagli a norma dell'art. 2420 ter Codice Civile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 maggio 2005 - ha deliberato, in data 20 maggio 2005, di emettere un prestito obbligazionario convertibile denominato "SIAS 2,625% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie" dell'importo nominale di massimi Euro 342.656.250,00 costituito da

massime n. 31.875.000 obbligazioni, del valore nominale unitario compreso tra Euro 10,25 ed Euro 10,75 convertibili in azioni ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria SIAS ogni obbligazione posseduta, da offrire in opzione - alla pari - agli azionisti, ai sensi e con le modalità di legge, in ragione di 1 (una) obbligazione ogni 4 (quattro) azioni possedute e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi Euro 15.937.500,00 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 31.875.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento irrevocabile sino alla scadenza del termine ultimo di conversione ai sensi del Regolamento del Prestito e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione stessa.

**Art. 6 – Azioni.**

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

**Art. 7 – Riduzione del capitale.**

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

**Art. 8 – Obbligazioni.**

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

**Titolo III**

**ASSEMBLEA**

**Art. 9 – Assemblea degli azionisti.**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 10 – Intervento e rappresentanza in Assemblea.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

#### **Art. 11 – Convocazione.**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia – in via ordinaria – almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 12 – Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, seconda e, in caso di Assemblea Straordinaria, eventuale terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 13 – Assemblea ordinaria.**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina del

Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16 e per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 27.

**Art. 14 – Assemblea Straordinaria.**

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre, in seconda e in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

**Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

**Titolo IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni liberi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti

nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di

Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

#### **Art. 17 – Cariche sociali.**

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti oltreché uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

#### **Art. 18 - Segretario del Consiglio.**

Il Consiglio designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

#### **Art. 19 – Riunioni del Consiglio.**

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica (purchè sia riscontrato l'avvenuto ricevimento), salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

#### **Art. 21 – Poteri del Consiglio.**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede

l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

#### **Art. 22 – Comitato Esecutivo.**

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 20.

#### **Art. 23 – Direttori.**

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

#### **Art. 24 – Rappresentanza sociale.**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltretutto, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25 – Autorizzazioni speciali.**

I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

## **Titolo V**

### **SINDACI**

#### **Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea.

#### **Art. 27 – Nomine.**

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa .

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

## **Titolo VI**

### **BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

#### **Art. 28 – Esercizi sociali.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge.

#### **Art. 29 – Ripartizione degli utili.**

Dagli utili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea si preleva il 5% fino a costituire il fondo di riserva legale prescritto dalla legge.

La somma rimanente verrà utilizzata per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà di determinare.

#### **Art. 30 – Acconti sul dividendo.**

Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

**Art. 31 – Pagamento dei dividendi.**

I dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai sensi della vigente normativa.

I dividendi non ritirati entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della società.

**Titolo VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 32 – Competenza territoriale.**

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

**Art. 33 – Domicilio degli azionisti.**

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal Libro dei Soci.

**Art. 34 – Liquidazione.**

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.

**Art. 35 – Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.